



COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

ORDINANZA N° 9

DEL 07/03/2020

OGGETTO : Revoca parziale ordinanza n.8 del 06/03/2020 limitatamente alla frazione di Pievescola

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza n.8 del 06/03/2020 recante provvedimento in ordine alla "Non potabilità dell'acqua per superamento dei valori di parametro di cui al D.Lgs. 31/01" nella quale veniva vietato a tutti gli utenti dell'acquedotto della frazione di Pievescola e Maggiano di utilizzare l'acqua erogata dall'acquedotto comunale per usi alimentari sia diretto che indiretto;

Vista la comunicazione di Publiacqua Spa "U.O. Laboratorio" del 06.03.2020 assunta al protocollo di questo Ente al n.1596 del 07/03/2020 di esito analitico conforme delle acque riguardanti esclusivamente l'acquedotto della frazione di Pievescola;

Accertato pertanto che, sulla base di quanto dichiarato da Publiacqua Spa, sono venuti a mancare i presupposti che hanno portato alla emissione della propria precedente Ordinanza n. 08/2020 limitatamente alla frazione di Pievescola;

Viste le disposizioni sulla distribuzione e uso dell'acqua potabile attualmente vigenti;

Visto il D.L.vo 31/2001 ss.mm.ii.;

Visto il D.L.vo 267 del 18.08.2000 (testo unico Enti Locali) ed in particolare l'art.50 comma 5 ;

ORDINA

La revoca parziale dell'ordinanza n. 08 del 06/03/2020 e delle disposizioni in essa contenute con decorrenza immediata per i motivi in premessa citati, sulla base dei dati forniti da Publiacqua Spa, precisando che:

- 1. è consentito l'utilizzo dell'acqua esclusivamente ai residenti della frazione di Pievescola**
- 2. rimane in vigore il divieto di utilizzo dell'acqua erogata dall'acquedotto agli utenti della frazione di Maggiano**

AVVERTE

che contro il presente provvedimento, a norma dell'art. 3 comma 4 della legge n°241 del 07.08.1990, è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana, entro 60 giorni decorrenti dal giorno di pubblicazione, ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

IL SINDACO
Andrea Pieragnoli

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8